

7

YCA IX / N4C/7+ 63

Rubicone

5244

BOLLO RISCOSSO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ALLA REGISTRAZIONE
IN MODO VIRTUALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
(legge 7/2-1979 N. 39)
SEZIONI UNITE CIVILI

N.4825/80 R.G.

Ud. del 20/5/82

composta dai sigg. Magistrati:

Dott. Giuseppe MIRABELLI - Presidente Aggiunto ff.
di Primo Presidente

cc. 13138
v. 2576

Andrea VELA
Gaetano LO COCO
Alberto ZAPPULLI
Giovanni MEO
Guido QUAGLIONE
Adriano COLASURDO
Giuseppe CATURANI - Relatore
Nicola LIPARI

Giuseppe Caturani

306

Consiglieri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n.4825 del Ruolo Generale
per gli Affari Civili per l'anno 1980, proposto

DA

Società AIR INDIA, con sede in Bombay (India) Air
India Building Backbay Reclamation, Nariman Point,
in persona del Direttore pro-tempore, elett.te dom.ta
in Roma via Rubicone n.33 presso lo studio dell'Av-

129

WWW.NEWWYORKCONVENTION.ORG

vocato A. Mirabelli Centurione che la rappresenta
e difende giusta delega a margine del ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

AVANZO Carlo, elett.te dom.to in Roma via Cicerone
n.66 presso lo studio dell'Avvocato Arturo Nati che
lo rappresenta e difende insieme all'Avvocato Arrigo
Cavalieri, giusta delega a margine della comparsa
di costituzione;

RESISTENTE

per il regolamento preventivo di giurisdizione in
relazione al giudizio pendente dinanzi al Tribunale
di Trieste, instaurato con atto notificato il 9/4/
1980;

udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 20
maggio 1982 la relazione della causa svolta dal Cons.
Rel. Dott. Giuseppe Caturani;
udito l'Avvocato Mirabelli;

udito il P.M. nella persona del Dott. Renato Miccio,
Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassa-
zione, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiara
ri l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 9 aprile 1980 Carlo

Avvocato

Avanzo convenne in giudizio davanti il Tribunale di Trieste la società "Air India" con sede in Bombay (India) per sentir accertare il diritto dell'istante di ripetere dalla suddetta società l'importo di Lire 10.000.000, alla medesima erogato dalla Cassa di Risparmio di Trieste in virtù degli obblighi fideiussari assunti dal predetto Istituto nei confronti dell'Air India per conto dell'attore, con la conseguente condanna al risarcimento del danno.

Esponenza L'Avanzo che tale richiesta, non motivata e non documentata, era priva di ogni giustificazione in quanto egli nulla doveva alla detta società, la quale quindi aveva preteso dalla banca un pagamento non dovuto.

In seguito a tale atto di citazione, la società "Air India" propone istanza per regolamento preventivo di giurisdizione cui resiste con controricorso Carlo Avanzo. La ricorrente ha anche presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'istanza di regolamento la ricorrente sostiene il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dell'arbitro straniero, poiché nel contratto 12 ottobre 1971 stipulato tra essa società "Air India" e l'Avanzo, relativo alla

Luigi Colonna

assunzione da parte di quest'ultimo dell'agenzia viaggiatori del Friuli Venezia Giulia e della Venezia Euganea, era stato convenuto all'art.23 di devolvere al giudizio di arbitri stranieri ogni e qualsiasi controversia inerente all'esecuzione o interpretazione del contratto ovvero connessa a diritti ed obblighi nascenti dallo stesso.

Il ricorso è fondato.

La convenzione di New York stipulata il 10 giugno 1958 e resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n.62, come statuito con un indirizzo ormai costante delle Sezioni Unite (sent.25 maggio 1976 n.1877; 11 settembre 1979 n.4746, in motivazione; 14 novembre 1981 n.6035) richiede quale requisito di validità della clausola di arbitrato estero che la stessa risulti da una convenzione scritta, da intendersi nel senso di clausola compromissoria contenuta in un contratto o in un compromesso firmato dalle parti o contenuta in uno scambio di lettere e di telegrammi.

Orbene i criteri alla cui stregua va controllato l'adempimento della esigenza formale accennata sono contenuti nell'art.2 punto 1 della convenzione, secondo cui la convenzione scritta

deve consacrare la comune volontà delle parti di sottoporre ad un arbitro estero le controversie già insorte e che potranno insorgere tra loro in riferimento ad un rapporto di diritto determinato contrattuale o non contrattuale, riflettente una questione suscettibile di essere definita a mezzo di arbitrato.

Nel caso in esame non sorge alcun problema circa la menzionata esigenza formale, risultando la clausola inserita all'art. 23 del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti.

Il punto essenziale riflette invece la interpretazione della clausola suddetta, nel senso che, pur non contenendo la medesima una repressa menzione dell'arbitrato straniero, ma facendo riferimento all'arbitrato in genere, sia legittima una indagine ermeneutica rivolta a ricavare dallo scritto la comune intenzione delle parti contraenti di deferire alla cognizione dell'arbitro straniero l'esame delle eventuali controversie derivanti dalla esecuzione del contratto.

Ora una tale indagine, a giudizio delle Sezioni Unite, è ben possibile, non richiedendosi al riguardo l'adempimento di alcuna formula sacramentale, come risulta dall'art. 2 punto 1 della

Giuseppe Defranceschi

convenzione di New York 10 giugno 1958; E la medesima va risolta nel caso concreto in senso positivo.

Invero, le parti, di diversa nazionalità, hanno rimesso la scelta dell'arbitro ad un organo internazionale (la I.A.T.A. -International Air Transport Association, con sede in Montreal).

Le stesse, inoltre, hanno concesso allo arbitro la facoltà di stabilire la procedura e di scegliere la legislazione da applicare, facoltà non utilizzabile per il caso di arbitrato internazionale.

Infine, rilevano al fine considerato la specialità dell'oggetto del contratto e le sue implicazioni di carattere internazionale connesse all'attività del trasporto aereo.

Alla luce di quanto precede, ne consegue che la controversia insorta tra le parti di cui all'atto di citazione 9 aprile 1980, con cui Carlo Avanzo ha convenuto in giudizio la società "Air India" avanti il Tribunale di Trieste, inerente a garanzia bancaria dell'Avanzo prestato in favore della società per l'adempimento degli obblighi nascenti dal contratto di agenzia-passeggeri, sfugge alla giurisdizione del giudice italiano, per essere devoluta alla cognizione esclusiva del-

l'arbitro straniero.

-7-

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti (art. 385 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma il 20 maggio 1982

Spese

Reg. L.	20.000
CA	.. 22.500
Bolli	.. 2.100
L. 44.600	

Giuseppe Castagna

IL CANCELLIERE

Sp. Paul

Depositato in Cancelleria oggi 12 OTT 1982

IL CANCELLIERE

Sp. Paul

15 NOV. 1982



31968

quarantaquattromila/600
Mirabelli

Sp. Paul

nella sua sede di Lussemburgo, la presente ordinanza in copia integrale e di trasmettere alla stessa Corte gli atti di causa;

IV) ordina altresì al cancelliere di comunicare alle parti la presente ordinanza.

CORTE DI CASSAZIONE (S.U.), sentenza 12 ottobre 1982 n. 5244

Primo Presidente (f. f.), MIRABELLI - Consigliere Rel., CATURANI
P.M., MICCIO (concl. conf.)

Air India (avv. Mirabelli Centurione) contro *Avanzo* (avv. Cavalieri, Nati).

Ai sensi della convenzione di New York del 10 giugno 1958, quando la clausola compromissoria non contenga una espressa menzione dell'arbitrato straniero, ma faccia riferimento all'arbitrato in genere, è legittima una indagine ermeneutica volta a ricavare dallo scritto la comune intenzione delle parti contraenti di deferire alla cognizione dell'arbitro straniero l'esame delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con citazione del 9 aprile 1980 Carlo Avanzo convenne in giudizio davanti il Tribunale di Trieste la società « Air India » con sede in Bombay (India) per sentir accertare il diritto dell'istante di ripetere dalla suddetta società l'importo di L. 10.000.000, alla medesima erogato dalla Cassa di Risparmio di Trieste in virtù degli obblighi fideiussori assunti dal predetto Istituto nei confronti dell'« Air India » per conto dell'attore, con la conseguente condanna al risarcimento del danno.

Esponeva l'Avanzo che tale richiesta, non motivata e non documentata, era priva di ogni giustificazione in quanto egli nulla doveva alla detta società, la quale quindi aveva preteso dalla banca un pagamento non dovuto.

In seguito a tale atto di citazione, la società « Air India » propone istanza per regolamento preventivo di giurisdizione cui resiste con controricorso Carlo Avanzo. La ricorrente ha anche presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. Con l'istanza di regolamento la ricorrente sostiene il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dell'arbitro straniero, poiché nel contratto 12 ottobre 1971 stipulato tra

essa società « Air India » e l'Avanzo, relativo alla assunzione da parte di quest'ultimo dell'agenzia viaggiatori del Friuli Venezia Giulia e della Venezia Euganea, era stato convenuto all'art. 23 di devolvere al giudizio di arbitri stranieri ogni e qualsiasi controversia inerente all'esecuzione o interpretazione del contratto ovvero connessa a diritti ed obblighi nascenti dallo stesso.

Il ricorso è fondato. La convenzione di New York stipulata il 10 giugno 1958 e resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62, come statuito con un indirizzo ormai costante delle Sezioni Unite (sent. 25 maggio 1976 n. 1877; 11 settembre 1979 n. 4746, in motivazione; 14 novembre 1981 n. 6035) richiede quale requisito di validità della clausola di arbitrato estero che la stessa risulti da una convenzione scritta, da intendersi nel senso di clausola compromissoria contenuta in un contratto o in un compromesso firmato dalle parti o contenuta in uno scambio di lettere o di telegrammi.

Orbene i criteri alla cui stregua va controllato l'adempimento della esigenza formale accennata sono contenuti nell'art. II punto 1 della convenzione, secondo cui la convenzione scritta deve consacrare la comune volontà delle parti di sottoporre ad un arbitro estero le controversie già insorte e che potranno insorgere tra loro in riferimento ad un rapporto di diritto determinato contrattuale o non contrattuale, riflettente una questione suscettibile di essere definita a mezzo di arbitrato.

Nel caso in esame non sorge alcun problema circa la menzionata esigenza formale, risultando la clausola inserita all'art. 23 del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti.

Il punto essenziale riflette invece la interpretazione della clausola suddetta, nel senso che, pur non contenendo la medesima una espressa menzione dell'arbitrato straniero, ma facendo riferimento all'arbitrato in genere, sia legittima una indagine ermeneutica rivolta a ricavare dallo scritto la comune intenzione delle parti contraenti di deferire alla cognizione dell'arbitro straniero l'esame delle eventuali controversie derivanti dalla esecuzione del contratto.

Ora una tale indagine, a giudizio delle Sezioni Unite, è ben possibile, non richiedendosi al riguardo l'adempimento di alcuna formula sacramentale, come risulta dall'art. II punto 1 della convenzione di New York 10 giugno 1958; e la medesima va risolta nel caso concreto in senso positivo.

Invero, le parti, di diversa nazionalità, hanno rimesso la scelta dell'arbitro ad un organo internazionale (la I.A.T.A. - International Air Transport Association, con sede in Montreal).

Le stesse, inoltre, hanno concesso all'arbitro la facoltà di stabilire la procedura e di scegliere la legislazione da applicare, facoltà utilizzabile per il caso di arbitrato internazionale.

Infine, rilevano al fine considerato la specialità dell'oggetto del con-

tratto e le sue implicazioni di carattere internazionale connesse all'attività del trasporto aereo.

Alla luce di quanto precede, ne consegue che la controversia insorta tra le parti di cui all'atto di citazione 9 aprile 1980, con cui Carlo Avanzo ha convenuto in giudizio la società « Air India » avanti il Tribunale di Trieste, inerente a garanzia bancaria dell'Avanzo prestata in favore della società per l'adempimento degli obblighi nascenti dal contratto di agenzia-passeggeri, sfugge alla giurisdizione del giudice italiano, per essere devoluta alla cognizione esclusiva dell'arbitro straniero.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti (art. 385 cod. proc. civ.).

P. Q. M., la Corte accoglie il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

CORTE DI CASSAZIONE (S.U.), sentenza 18 ottobre 1982 n. 5399

Primo Presidente (f. f.), TAMBURRINO - Consigliere Rel., SENSALE
P.M., MICCIO (concl. conf.)

FAO (avv. Guerrieri) contro I.N.P.D.A.I. (avv. Capaccioli, Izzo).

Per potersi ritenere immuni le attività della FAO in relazione ai suoi fini istituzionali, occorre che tra questi ultimi e la prima vi sia una stretta connessione strumentale, diretta e necessaria.

*Se le attività della FAO rivolte alla organizzazione interna degli uffici sono connesse con i poteri di supremazia dell'organizzazione, lo stesso non può dirsi per un'attività, qual è quella esercitata attraverso la conclusione del contratto di locazione, avente lo scopo della sistemazione degli uffici stessi; la scelta del luogo in cui alloggiare gli uffici è elemento del tutto indifferente rispetto ai fini primari dell'ente, sul quale lo Stato italiano può esercitare la sovranità e i poteri giurisdizionali. **

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con contratto del 14 febbraio 1969, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

* Cfr. anche, sulla stessa controversia, la sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 24 gennaio 1981, pubblicata in questa *Rivista*, 1982, p. 95 ss.